



Deliberazione n. 7 /SEZAUT/2012/INPR

C o r t e d e i C o n t i

Sezione delle Autonomie

Adunanza del 30 aprile 2012

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle Autonomie
Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione: Giuseppe Salvatore LAROSA, Mario Giulio Cesare SANCETTA

Presidenti di Sezione Regionale: Nicola MASTROPASQUA, Vittorio LOMAZZI, Benito CARUSO, Raffaele DEL GROSSO, Ennio COLASANTI, Maurizio TOCCA, Enrica LATERZA, Enrica DEL VICARIO, Roberto TABBITA

Supplenti: Consigliere Rosario SCALIA, Consigliere Gaetano GALEFFI, Consigliere Raimondo POLLATRINI, Referendario Benedetta COSSU, Referendario Luigi DI MARCO

Consiglieri: Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto in particolare l'art. 227 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 quater, co. 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, riguardante l'invio telematico alla Corte dei conti di documenti contabili di enti locali;

Visto il D.M. dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120) che fissa modalità, tempi e criteri per l'invio telematico di dati contabili di enti locali;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 19 giugno 2008, n. 229, (G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 per il quale la Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione **europea**.

Udito nell'adunanza del giorno il relatore consigliere Rinieri Ferone

Considerato

che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti deve riferire annualmente al Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale, dopo aver verificato il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

che, per quanto più in particolare attiene alla finanza locale, la relazione della Sezione delle Autonomie riguarda gli andamenti complessivi del comparto e si fonda su elementi tratti dai conti consuntivi, dai prospetti del patto di stabilità interno e dagli altri documenti a corredo del rendiconto di seguito specificamente indicati;

che la legge fa obbligo agli enti locali di trasmettere i propri rendiconti della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici. Particolare rilievo assume detto obbligo nei confronti degli enti i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione ovvero recano l'indicazione di debiti fuori bilancio;

che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, successivamente modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), ha stabilito modalità e tempi per l'invio telematico di dati contabili degli enti locali;

che la **trasmissione telematica** del rendiconto 2011 deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it. nel periodo **dal 2 maggio al 30 giugno 2012** secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

che la medesima trasmissione telematica dei rendiconti 2011, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale per i quali la specifica legislazione preveda termini diversi da quello stabilito dell'art. 227 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del predetto, eventuale, diverso termine;

che per gli enti locali compresi nel territorio della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta, per i quali la Regione ha adottato autonomi modelli contabili, diversi da quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la trasmissione avverrà secondo modalità che saranno successivamente indicate;

Delibera

ART.1

Adempimenti delle Province e dei Comuni

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, debbono inviare alla Sezione delle Autonomie, **mediante trasmissione telematica** in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni operative reperibili nel sito web

www.corteconti.it, il rendiconto dell'esercizio 2011, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente ordine:

- dal **2 al 15 maggio** le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
- dal **16 al 29 maggio** i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;
- dal **30 maggio al 12 giugno** i comuni fino a 2.999 abitanti;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto**, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 t.u.;

2. Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in **disavanzo di amministrazione**, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle Autonomie

(in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) **in forma cartacea:** _

- a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2011;
- b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, co. 1, lettera d, del decreto legislativo n. 267 del 2000; "
- d) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, co. 6, del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
- e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

ART.2

Adempimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane, **dal 30 maggio al 12 giugno 2012**, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica il rendiconto dell'esercizio 2011, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194.

ART.3

Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2011

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2011 devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica, **entro il 30 giugno 2012**, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

- 1) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;
- 2) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della

Giunta.

2. Anche dopo decorso il termine del 30 giugno 2012, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione per via telematica del rendiconto 2011, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto.

3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2011, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art.1, co. 2.

ART.4

Variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati all'invio dei conti.

Gli Enti, per i quali ricorrono ipotesi di variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati per l'invio dei conti, devono darne immediata notizia a questa Corte nei modi indicati al punto 3 (modalità di conservazione e modifica dell'account) dell'allegato A al Decreto Interministeriale - Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze - 24 giugno 2004.

Il Relatore

F.to Rinieri Ferone

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

Depositata in segreteria il 30 maggio 2012

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco Recchia